

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° Reparto - Divisione 3<sup>^</sup> - Sezione 3<sup>^</sup>

Indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: [persociv@persociv.difesa.it](mailto:persociv@persociv.difesa.it)

Posta elettronica certificata: [persociv@postacert.difesa.it](mailto:persociv@postacert.difesa.it)

Pdc: Funz.amm.vo ROSSI Flaviana 06.49862672

O.S. FLP DIFESA  
ROMA

E, per conoscenza:

GABINETTO DEL MINISTRO  
ROMA

**Oggetto:** Pausa psicofisica ridotta per il personale in peculiari situazioni personali, sociali e familiari.

In esito a quanto rappresentato con la lettera del 3.3.2016, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Come noto, la pausa psicofisica è disciplinata dall'articolo 19, comma 4, CCNL 1994/1997 che stabilisce: *“dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore a trenta minuti”*.

L'art. 7 del successivo CCNL 12.01.1996, nel ribadire che, qualora la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le sei ore continuative, il dipendente ha diritto a beneficiare di un intervallo di **almeno trenta minuti** al fine del recupero delle energie psicofisiche, prevede che una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita da ciascun ufficio, può essere stabilita per i dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (legge 1204/1971 oggi l. 151/91, legge 104/92 figli in età scolare ecc.).

Il d.lgs. n. 66 del 8 aprile 2003, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro in attuazione delle direttive comunitarie 94/104/CE e 2000/34/CE, statuisce che *“qualora l'orario di lavoro ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo di pausa, **le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro**, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto”* prevedendo un intervallo non inferiore a 10 minuti **in difetto di disciplina collettiva**.

Tale norma pertanto estende l'obbligatorietà della pausa a tutti i dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alla sei ore giornaliere stabilendo una pausa minima anche per coloro che non hanno una normativa collettiva di riferimento.

Per quanto sopra esposto, pertanto, la richiesta da parte di codesta O.S. di prevedere una ridotta pausa equivalente a 10 minuti per il personale in particolari situazioni personali, sociali e familiari, non può trovare accoglimento in quanto non prevista dalla normativa contrattuale in materia.

Peraltro, tale personale può avvalersi della possibilità di rinunciare alla pausa con richiesta formale individuale, motivata e limitata nel tempo, da sottoporsi alla preventiva autorizzazione del responsabile dell'Ente (si vedano in merito le FAQ pubblicate sul sito [www.persociv.difesa.it](http://www.persociv.difesa.it), area domande frequenti).

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Anita CORRADO